



Repertorio N. 722

Raccolta N. 580

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, in **San Giovanni**

**Bianco**, viale Roma n. 21 alle ore ventuno.

Innanzi a me **Avv. PAOLO DIVIZIA, Notaio** in Bergamo, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Bergamo,

si è presentato il signor:

- **Ravasio Alvaro**, nato a Mapello il 4 aprile 1953, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale presidente del consiglio di amministrazione ed in rappresentanza del:

**"CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO"**

con sede in Vedeseta Piazza Don Angelo Arrigoni n. 7, c.f. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 02998000166, n. REA: BG-340609.

Detto comparente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, mi ha fatto richiesta di assistere alla seduta dell'assemblea straordinaria dei soci del predetto consorzio, convocata oggi, in questo luogo ed a questa ora, e di redigerne verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Il comparente ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto, assume la carica di Presidente dell'assemblea e dichiara che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti dallo statuto vigente, per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno:

- adeguamento statutario alle richieste pervenute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- che in assemblea sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli attuali nove soci

**Registrato**  
**a Bergamo 1**  
**il 04/02/15**  
**al n. 3352 S.1T**  
**esatti euro 356,00**

	consorziate, tutti iscritti da almeno tre mesi come previsto ai sensi del vigente statu-	
	to del consorzio, rappresentanti il 100% dei voti esprimibili, come analiticamente	
	previsto nel <b>foglio delle presenze</b> allegato al presente atto sotto la lettera "A", pre-	
	via verifica del presidente;	
	- sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra	
	precisato, e precisamente: esso comparente, presidente, ed i signori Locatelli Agapi-	
	to (nato a Vedeseta il 10 dicembre 1959, c.f.: LCT GPT 59T10 L707B), vicepresidente-	
	te, Arrigoni Fabio (nato a San Giovanni Bianco il 17 marzo 1982, c.f.: RRG FBA	
	82C17 H910P, precisandosi che questi sostituisce il consigliere uscente Vitali Gian	
	Pietro), Anconetti Giovanni Rino (nato Gerosa il 20 settembre 1953, c.f.: NCN GNN	
	53P20 D991G), consiglieri; assente giustificato, ma informato della riunione assem-	
	blare e del contenuto della stessa, Arnoldi Evaristo (nato a Taleggio il 28 novembre	
	1942, c.f.: RNL VST 42S28 L037X).	
	- il consorzio è privo di organo di controllo.	
	Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, ai sensi di legge e di statuto, dichiara pertanto la presente as-	
	semblea validamente costituita ed idonea a deliberare, ai sensi dell'articolo 17 del vi-	
	gente statuto, circa il sopra indicato ordine del giorno.	
	Il presidente espone le ragioni che rendono necessario, di concerto con i competenti	
	Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in conformità con	
	le indicazioni dello stesso, eliminare gli articoli 5, 6 e 25 dello statuto sociale, con	
	conseguente rinumerazione del medesimo ed altresì modificare gli articoli 1, 4, 7 (o-	
	ra 5), 8 (ora 6) , 9 (ora 7), 10 (ora 8), 11 (ora 9), 12 (ora 10), 17 (ora 15), 18 (ora 16),	
	20 (ora 18), 23 (ora 21) e 27 (ora 24) del vigente statuto sociale come infra riportati	
	con l'indicazione della nuova numerazione:	

**"Art. 1 Costituzione e denominazione**

E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, nonchè in assenza a quanto a previsto dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti, il consorzio volontario per la tutela del formaggio "Strachitunt" che viene denominato:

"CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT"

**Art. 4 Oggetto.**

Il consorzio ha come oggetto la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'informazione del consumatore e la cura generale degli interessi della DOP Strachitunt ed in particolare svolge l'attività più opportuna per:

1. tutelare la produzione e il commercio del formaggio "Strachitunt" e provvedere alla difesa della denominazione stessa in Italia, nell'Unione Europea e paesi Terzi, in armonia con le disposizione legislative vigenti per i formaggi a denominazione di origine protetta in collaborazione con tutti gli organismi a ciò preposti;
2. promuovere il consumo di "Strachitunt" mediante tutte quelle iniziative, anche pubblicitarie o promozionali, che saranno ritenute idonee per agevolarne il commercio interno e quello di esportazione;
3. svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento dei mezzi fabbricazione del formaggio "Strachitunt" ed il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione partendo dalla materia prima, fornendo anche adeguata assistenza tecnica sia ai trasformatori che ai fornitori della materia prima al fine di ottenere il costante miglioramento produttivo e qualitativo del formaggio "Strachitunt" in ciò avvalendosi anche della collaborazione di Enti ed Organismi del settore lattiero;
4. collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione

	frodi dei prodotti agroalimentari nella verifica che la produzione del formaggio "Strachitunt", per la quale sia contemplata l'attività di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato, risponda ai requisiti previsti dal disciplinare e nella vigilanza sui prodotti similari commercializzati sia in Italia che all'estero, che possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione del formaggio "Strachitunt";	
	5. verificare, ove richiesto, la rispondenza tra la quantità di formaggio "Strachitunt" immessa sul mercato e quella sottoposta al controllo dell'organismo privato all'uopo autorizzato;	
	6. esercitare costante vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio "Strachitunt" ed in particolare sull'uso della sua denominazione di origine protetta e del marchio identificativo, promuovendo, per la tutela degli stessi, tutte le azioni, anche legali, necessarie per impedire e reprimere abusi ed irregolarità;	
	7. garantire le funzioni di vigilanza sulla rispondenza del formaggio "Strachitunt" al disciplinare, collaborando, per la parte di competenza, con gli organi ed uffici dello Stato e della Unione Europea in ordine alla applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine dei formaggi anche tramite la costituzione e/o partecipazione di agenzie di controllo nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 1152/2012.	
	Ai soli fini di ottenere i propri scopi il Consorzio potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società ed Enti italiani ed esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.	

## Art. 5 Soci

Hanno diritto di essere ammessi come soci:

1. gli allevatori produttori di latte singoli o associati, privati, società, cooperative, inseriti nel sistema di controllo dalla DOP Strachitunt;

2. i caseifici cioè i produttori di formaggio "Strachitunt" - privati, società cooperative - inseriti nel sistema di controllo dalla DOP Strachitunt. Viene concessa la possibilità di fabbricare "Strachitunt" per conto di un altro socio in caso di impossibilità a produrre del socio delegante. La concessione, rinnovabile una sola volta, è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed all'organismo di controllo privato;

3. gli stagionatori e/o porzionatori che esercitino l'attività di stagionatura e/o porzionatura inseriti nel sistema di controllo dalla DOP Strachitunt.

La domanda di ammissione a socio, previa immissione nel sistema di controllo, deve essere presentata per iscritto, in essa deve essere indicata la forma giuridica del richiedente oltre al nome e cognome dei titolari o legali rappresentanti. In caso di richiesta di adesione al Consorzio in forma associata, all'atto della domanda deve essere presentata una delega notarile nella quale si specificano gli estremi dei singoli deleganti. Non è richiesta la delega nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato la regolarità della documentazione fornita.

La domanda, una volta accettata, diventa definitiva solo dopo il pagamento della quota sociale.

Contro l'eventuale decisione del consiglio di amministrazione di non ammissione a socio, la parte interessata può ricorrere entro trenta giorni al collegio arbitrale con le modalità previste dall'articolo 24 del presente statuto.

**Art. 6 Diritti e dovere dei soci.**

I soci hanno l'obbligo di:

1. osservare lo statuto e l'eventuale regolamento approvati dal Ministero competente e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. versare le quote contributive, associative e i contributi previsti;
3. consentire ogni forma di controllo che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto e l'applicazione delle norme dello statuto e del regolamento.

**Art. 7 Recesso, Esclusione e Decadenza.**

Il Consorziato che cessi l'attività si considera decaduto fermo restando l'obbligo di versare al consorzio quote e contributi in sospeso.

Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, per delibera del Consiglio, quando:

1. commetta gravi inadempienze o violazioni dello statuto o del regolamento e, sistematicamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività industriale o commerciale che interessa gli scopi del Consorzio stesso ne danneggi l'opera.

In particolare quando il Consorziato metta in commercio "Strachitunt" che non abbia le caratteristiche stabilite per legge e che il formaggio non rientri nei parametri fissati nel disciplinare;

2. sia moroso per oltre un anno nel pagamento delle quote associative, dei contributi e di quant'altro, a qualunque titolo, deve al Consorzio;
3. abbia subito condanne per frode in commercio.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni, al collegio arbitrale.

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso ed il consorziato è tenuto

ad assolvere gli obblighi finanziari assunti nel corso dell'esercizio.

Il Consorziato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Consorzio non ha diritto alla restituzione né della quota associativa né dei versamenti effettuati per quote contributive o altro.

#### **Art. 8 Patrimonio**

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile formato:

1. dal fondo consortile iniziale;
2. dai diritti di ammissione dei nuovi soci, determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione in quote proporzionali alla quantità di prodotto controllata e/o certificata dall'organismo di controllo autorizzato;
3. da tutti i beni, mobili e immobili e valori che vengano in proprietà del Consorzio;
4. da ogni altro bene comunque pervenuto al Consorzio e destinato al fondo.

Per le necessità di gestione si provvede:

1. con le quote associative annualmente determinate dal Consiglio per ogni categoria di soci;
2. con le quote contributive per le attività di vigilanza, tutela e salvaguardia ripartite sulla base di quanto previsto dal DM 12 settembre 2000 n. 410:
3. con le quote contributive di applicazione ed uso dei marchi consortili determinate dal Consiglio ed approvati/autorizzati dal Ministero;
4. con quote straordinarie fissate dal Consiglio;
5. con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività e destinata alle necessità di gestione.

I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'articolo 14 comma 15 della legge 526/1999 di cui al precedente comma 2 punto 2, sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e dei caseifici anche non soci del consorzio. La quota posta a carico

	dei caseifici è del 66% mentre il restante 34% deve essere ripartito tra allevatori,	
	produttori di latte e stagionatori e/o porzionatori ed ogni soggetto contribuisce con u-	
	na quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'Organismo di Control-	
	lo ed idonea alla certificazione. Sono poste a carico dei caseifici le quote, qualora	
	non coperte, riservate agli allevatori, produttori di latte ed agli stagionatori e/o por-	
	zionatori. In nessun caso i costi consortili rientranti nelle attività diverse da quelle	
	previste dall'articolo 14 comma 15 della legge 526/1999 possono essere posti a cari-	
	co di soggetti non consorziati.	
	<b>Art. 9 Organi del Consorzio</b>	
	Sono organi del Consorzio:	
	1. l'Assemblea;	
	2. il Consiglio;	
	3. il Presidente;	
	4. l'Organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico).	
	<b>Art.10 Assemblea</b>	
	L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la univer-	
	salità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente sta-	
	tuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quat-	
	tro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. discute ed approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio;	
	2. discute ed approva il preventivo predisposto dal Consiglio;	
	3. discute ed approva la relazione del Consiglio e dell'organo di controllo sull'attività	



dell'esercizio trascorso;

4. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;

5. delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai soci, nonché su ogni altro argomento interessi la gestione ordinaria del Consorzio.

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche del presente statuto, che devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero competente e diventano efficaci solo dopo tale approvazione;

2. delibera sulle modifiche del disciplinare, che devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero competente e diventano efficaci solo dopo tale approvazione;

3. delibera sulla proroga o scioglimento del Consorzio;

4. delibera sugli altri casi previsti dalla Legge.

#### **Art. 15 Maggioranze**

L'assemblea ordinaria, salvo quanto oltre, è valevole, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è valevole con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

La maggioranza si forma sulla base del valore di voto rapportata alla quota di produzione, espressa dai soci nelle singole categorie.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi delle compagne sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo delle compagne sociale e e delibera con il voto favo-

	revole di almeno i due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresen-	
	tati.	
	Delle delibere d'assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente o dal	
	segretario.	
	Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da	
	notaio scelto dal Presidente del Consorzio.	
	<b>Art.16 Consiglio di Amministrazione</b>	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assem-	
	blea, composto da un numero di membri variabile da tre a undici.	
	Ai soci rappresentanti di caseifici sono riservati almeno due terzi (2/3) dei posti. Il re-	
	stante terzo (1/3) dei posti verrà ripartito, in modo equilibrato, tra le altre categorie	
	della filiera produttiva individuate negli allevatori produttori di latte e negli stagionato-	
	ri e/o porzionatori.	
	Nel caso di piena adesione al Consorzio da parte di tutti gli allevatori produttori di	
	latte destinato a formaggio "Strachitunt" e di tutti gli stagionatori e/o porzionatori, la	
	quota spettante ad ogni singola categoria sarà pari al massimo a 17%. Nel caso di	
	non totale adesione di una delle due succitate categorie della filiera la rappresentati-	
	ività è ridotta in modo proporzionale a vantaggio dell'altra.	
	I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del Consi-	
	glio eletti dall'assemblea, gli altri, che devono in ogni caso rappresentare la maggio-	
	ranza degli eletti, possono sostituirli.	
	Qualora, durante il periodo di carica, il consigliere proposto da un azienda associata	
	perda l'appartenenza alla stessa (da intendersi come perdita della qualità di socio,	
	legale rappresentante o più in generale organo pro tempore preposto) è da conside-	

rarsi decaduto. La stessa azienda entro trenta giorni può proporre un nominativo al Consiglio per la eventuale cooptazione.

L'atto di cooptazione può avere luogo sia nei confronti del sostituto del componente eletto e dallo stesso designato, sia nei confronti del primo dei non eletti nella corrispondente categoria della filiera, quando l'eletto abbia rinunciato o ne sia stata annullata l'elezione ovvero ne sia stata dichiarata la decadenza. Il Consiglio, in ogni caso, esercita liberamente il proprio diritto di cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso.

#### **Art. 18 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza alcuna eccezione e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea e inoltre:

1. provvede alla gestione economica e finanziaria del Consorzio e redige i bilanci consuntivo e preventivo;
2. nomina ad ogni sua rinnovazione, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente, se non già nominati dall'assemblea;
3. nomina ad ogni sua rinnovazione, se ritenuto opportuno, il Tesoriere, che può anche non essere scelto tra i suoi membri, e ne fissa il rimborso spese;
4. determina l'ammontare delle quote associative, delle quote contributive per l'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia, di tutte le categorie dei consorziati, i diritti di ammissione per i nuovi soci, nonché le modalità di riscossione e funzionamento;
5. adotta provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati e degli aderenti;

	6. provvede ad assumere e licenziare il personale del Consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti, nomina commissioni per particolari scopi e lavori, delibera su eventuali azioni davanti ad ogni Autorità;	
	7. predisporre il regolamento di applicazione delle norme previste dal presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci e preliminarmente a quella del Ministero competente;	
	8. delibera sulle azioni giuridiche attive o passive, compra o vende immobili, delibera di operare con Banche o altri Istituti anche chiedendo fidi o rilasciando fidejussioni ed è solidalmente impegnato con il Presidente per i debiti assunti dal Consorzio, stipula polizze assicurative a copertura rischi operativi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;	
	9. può nominare un comitato tecnico scientifico, solo con funzioni consultive, e ne fissa il rimborso spese;	
	10. stipula convenzioni con Enti o privati per l'attuazione dei programmi deliberati.	
	Il Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più consiglieri, al Tesoriere, quando nominato, e al Direttore.	
	<b>Art. 21 Organo di controllo</b>	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. In alternativa è possibile nominare un sindaco unico qualora il patrimonio netto del consorzio sia inferiore ad un 1.000.000,00 di euro.	
	<b>Art. 24 Clausola compromissoria</b>	
	Le controversie che possono sorgere tra Consorziati, tra il Consorzio e i Consorziati, gli amministratori e i sindaci, gli amministratori e i liquidatori, ove non regolate espressamente dal presente statuto, con eccezione di quelle che sono di esclusiva	

	competenza dell'Autorità Giudiziaria per espressa previsione di legge o qualora siano coinvolti diritti indisponibili e non compromissibili, saranno decise inappellabilmente da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente avuto riguardo alla sede del Consorzio.	
	Gli arbitri giudicheranno de bono et equo, senza formalità di procedure, salvo il principio del contraddittorio".	
	Il presidente fa inoltre constare che, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto, le presenti modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero competente e divengono efficaci solo dopo tale approvazione.	
	Esaurita la fase espositiva, il Presidente dichiara aperta la fase di discussione e confronto assembleare.	
	L'assemblea, quindi, dopo breve discussione, con voto palese per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti rappresentanti il 100% dei voti esprimibili e come attesta il Presidente,	
	delibera:	
	1) di <b>modificare lo statuto</b> sociale come proposto dal presidente e sopra indicato;	
	2) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto, le modifiche deliberate <b>devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero</b> competente e divengono <b>efficaci solo dopo tale approvazione</b> .	
	Il testo dello <b>statuto</b> , coordinato con la modifiche testè deliberate, si allega a quest'atto sotto la lettera " <b>B</b> ".	
	Il Presidente, anche quale presidente del consigli di amministrazione del Consorzio in oggetto, dichiara che lo stesso non è proprietario di immobili nè titolare di altri diritti reali sugli stessi.	
	Esaurita la fase di votazione, non essendovi altri argomenti da trattare, proclamati i	

risultati, il Presidente dichiara sciolta la seduta assembleare alle ore ventuno e venti minuti.

Il componente mi **dispensa dalla lettura di quanto allegato.**

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale **ho dato lettura** a chi è comparso innanzi a me e che l'ha approvato.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio, esso consta di sedici pagine di quattro fogli.

Si sottoscrive alle ore ventuno e quarantacinque minuti.

F.to Alvaro Ravasio

Paolo Divizia

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE OMESSO QUANTO ALLEGATO

SI RILASCIA PER USO CONSENTITO

BERGAMO, 17 febbraio 2015